ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/68/CEE, 93/95/CEE E 96/58/CE RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 8

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 475 del 1992

L'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Marcatura CE). - 1. La marcatura CE, il cui modello e' riportato nell'allegato IV, e' costituita dalla sigla CE. 2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione. 3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se cio' risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE puo' essere apposta sull'imballaggio. 4. E' vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' o la leggibilita' della marcatura CE.".

Versione in vigore dal 14 febbraio 1997, non più in vigore dal 12 marzo 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale
Estremi	Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-10-1997/art-8-modifiche-all-articolo-12-del-decreto-legislativo-n-475-del-1992/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it